

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'istituto europeo per l'uguaglianza di genere adottata nella procedura di appalto per l'aggiudicazione di un «contratto quadro di servizi online» EIGE/2016/OPER/03-Lot 1, notificata alla ricorrente con lettera del 28 ottobre 2016, di classificare l'offerta del ricorrente al secondo posto e aggiudicare un contratto quadro per il lotto 1 a una terza società.
- accordare al richiedente il risarcimento del danno per perdita di opportunità e/o perdita del contratto stesso, per un importo di 72 270 EUR;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, sui criteri imprecisi per l'aggiudicazione del contratto e sulla mancanza di trasparenza del processo di valutazione, che ha pertanto attribuito un'incondizionata libertà di scelta al convenuto per quanto riguarda l'aggiudicazione del contratto in questione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso errori manifesti di valutazione nell'esaminare l'offerta della ricorrente, che, una volta corretta, avrebbe portato ad un risultato diverso della procedura di appalto; in particolare, l'offerta del ricorrente si sarebbe dovuta classificare al primo posto e il contratto quadro avrebbe dovuto essere aggiudicato alla ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento per aver interpretato i criteri di aggiudicazione in modo tale per cui la terza società interessata ha beneficiato della conoscenza acquisita durante l'esecuzione di un contratto simile con l'EIGE.

Ricorso proposto il 16 gennaio 2017 — Ungheria/Commissione

(Causa T-20/17)

(2017/C 078/50)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e E.Zs. Tóth)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2016) 6929 def della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) applicata dall'Ungheria in materia di tassazione dei proventi della pubblicità.
- In subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui qualifica come aiuto di Stato proibito anche la versione della normativa successiva alla modifica del 2015.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea qualificazione dell'imposta sulla pubblicità come aiuto di Stato.

La decisione impugnata è illegittima, dato che la Commissione ha erroneamente qualificato come aiuto di Stato la normativa ungherese in questione; non costituiscono aiuti di Stato né il sistema di tassazione progressiva che prevede tributi e scaglioni che prevede scaglioni e tributi secondo criteri oggettivi, né la riduzione della base imponibile per le imprese deficitarie, né l'applicabilità del nuovo sistema fiscale agli esercizi anteriori.

2. Secondo motivo, vertente sull'inadempimento dell'obbligo di motivazione.

La Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione nel qualificare come aiuto di Stato proibito le norme relative all'imposta sulla pubblicità sia nella versione modificata nel 2014 sia nella versione modificata nel 2015 senza aver esaminato nel merito la differenza tra le normative. La decisione impugnata non indica con riguardo a quale eccezione fissata per legge un'impresa goda di un vantaggio patrimoniale rispetto ad un'altra impresa che versa nella medesima situazione; non chiarisce per qual ragione il sistema di tipo progressivo non faccia parte del sistema di riferimento; non segnala la categoria di imprese privilegiate esclusivamente per il sistema progressivo di tributi e scaglioni, e non motiva per quale ragione non considera soddisfacenti i calcoli effettuati dalle autorità ungheresi con riguardo ai costi che incombono ai soggetti passivi e all'amministrazione finanziaria.

3. Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere

La Commissione è incorsa in uno sviamento di potere nell'ambito dell'esame degli aiuti di Stato nell'adozione della decisione impugnata, nel vietare, qualificandola come aiuto di Stato illegale, il recupero di tributi in base ad una normativa tributaria che compete unicamente agli Stati membri senza tener conto dell'inesistenza di una giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale in merito alla possibile qualificazione dei tributi de quibus come aiuti di Stato.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Skyleader/EUIPO — Sky International (SKYLEADER)

(Causa T-34/17)

(2017/C 078/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skyleader a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Malmstedt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky International AG (Zug, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «SKYLEADER» — Marchio dell'Unione europea n. 6 347 827

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21/11/2016 nel procedimento R 805/2016-4